

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER SERVIZIO DI CANILE SANITARIO E DEL CANILE
RIFUGIO PER I CANI VAGANTI RINVENUTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI COLLE DI VAL
D'ELSA**

CAPO I – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

1. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di canile sanitario e del canile rifugio per i cani vaganti rinvenuti entro i confini del territorio del Comune di Colle di Val d'Elsa, in conformità a quanto disposto dalla Legge Regionale 20 ottobre 2009 n. 59 e dal Regolamento di attuazione DPGR 4 agosto 2011 n. 38/R. Il servizio dovrà ricomprendere le funzioni tipiche del servizio e dovrà essere reso mediante idonea struttura accreditata da parte dell'Azienda USL ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 59/2009 a svolgere le funzioni di canile sanitario e di canile rifugio.

La struttura deve operare nel rispetto di tutte le disposizioni tecniche previste dalla stessa L.R. n. 59/2009 e dal Regolamento di attuazione DPGR n. 38/R/2011.

La struttura si deve trovare nel territorio della Regione Toscana e ad una distanza massima dalla sede legale del Comune di Colle di Val d'elsa, posta in Via Francesco Campana 18, di non oltre 25 km, al fine di non disattendere il principio di risultato di cui all'art. 1 D. Lgs. 36/23. La distanza verrà calcolata tramite l'inserimento delle localizzazioni sul sito www.viamichelin.it, inserendo nel campo Partenza ("A") la dicitura "Via Francesco Campana 18, 53034 Colle di Val d'Elsa", nel campo Arrivo ("B") l'indirizzo esatto del canile e con tipo di percorso "Il più breve (distanza)".

2. OBBLIGHI GENERALI DELL'APPALTATORE

L'affidatario mette a disposizione la propria struttura di cui in premessa come canile sanitario e come canile rifugio, in particolare garantisce il mantenimento della dotazione minima strutturale e le caratteristiche costruttive e i requisiti richiesti dalla legge regionale e dal regolamento di cui al DPGR 38R/2011 per l'accreditamento della struttura come canile sanitario e canile rifugio; garantisce altresì il proprio operato nel rispetto della normativa regionale e statale in materia, ferma restando la propria autonomia nell'individuare le forme ed i tempi di attuazione degli stessi.

L'affidatario dovrà impiegare personale qualificato, regolarmente assunto, fisicamente idoneo e tecnicamente preparato ed aggiornato all'esecuzione di tutte le prestazioni proprie del servizio ed opportunamente dotato degli idonei indumenti protettivi (come previsto dal D.Lgs. 81/2008).

Tutti gli oneri relativi ad assicurazioni, contributi, previdenze ecc. sono a carico dell'Impresa, in particolare quelle riguardanti l'assicurazione contro gli infortuni.

L'Impresa, pertanto, dovrà sollevare il Comune da ogni responsabilità per qualsiasi incidente che dovesse verificarsi a causa e nell'espletamento dei servizi di che trattasi.

L'affidatario è obbligato a nominare un rappresentante cui notificare tempestivamente ordini di servizio per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente capitolato. Di tale rappresentante l'Impresa dovrà comunicare, alla stipula del contratto, il nominativo ed il recapito telefonico fisso e mobile e indirizzo di posta elettronica.

Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato, il gestore del servizio, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, sarà tenuto ad osservare ed a far osservare al personale dipendente le disposizioni vigenti in materia.

3. SPECIFICHE DELLA PRESTAZIONE OGGETTO DI APPALTO

L'Affidatario mette a disposizione le strutture di sua proprietà come canile sanitario e come canile rifugio che devono essere accreditati dall'Azienda USL ed in possesso dei requisiti elencati nell'allegato C al DPGR 38R/2011, requisiti che vengono verificati almeno ogni due anni da parte della stessa USL.

Presso il canile sanitario l'affidatario garantisce l'accesso e il ricovero nei seguenti casi:

- cani non identificati recuperati mediante apposito servizio di cattura individuato dall'amministrazione comunale;
- cani di proprietà catturati e/o ritrovati in attesa di essere riconsegnati ai proprietari;
- cani non identificati ristabiliti a seguito delle cure veterinarie di pronto soccorso da parte di apposito studio veterinario individuato dall'amministrazione comunale con spese a proprio carico ai sensi della deliberazione regionale n. 943 del 6/10/15.
- cani bisognosi di custodia temporanea ai sensi dell'art. 32, c. 2 LR 59/09
- cani per i quali il Comune ha accettato la rinuncia da parte del proprietario ai sensi dell'art. 28 LR 59/09 con autorizzazione esplicita;
- cani dichiarati a rischio di potenziale elevato ai sensi dell'art. 23 della LR 59/09 sottoposti a sequestro ai sensi del medesimo articolo solo previo parere positivo dell'affidatario che, caso per caso, valuta se sussistano le condizioni di custodia del cane nella piena garanzia dell'incolumità del personale dell'affidatario e degli altri animali ospiti del canile.

Presso il canile sanitario l'affidatario garantisce il servizio di cui all'art. 31 della LR 59/09 ed in particolare:

- La custodia e mantenimento dei cani ricoverati mediante somministrazione di alimenti e pulizia dei locali, dei box, nel rispetto delle vigenti norme sanitarie in materia e nell'ottica di garantire il benessere degli animali;
- La collaborazione, per quanto di competenza, con gli addetti del servizio veterinario dell'azienda USL nel periodo di osservazione e profilassi previste dall'art. 31, comma 2 della L.R 59/09;
- La microchippatura da parte dell'azienda USL dei cani non identificati e la contestuale iscrizione nell'anagrafe canina a nome del comune che rimane responsabile dei cani non identificati prelevati nel proprio territorio.
- Il trasferimento dei cani al canile rifugio al termine del periodo di osservazione di cui alla LR 59/09

Presso il canile rifugio l'affidatario garantisce il servizio di cui all'art. 32 della LR 59/09 ed in particolare:

- a) la custodia e mantenimento dei cani ricoverati all'interno del canile rifugio, mediante somministrazione di alimenti e pulizia dei locali, dei box, sgambatura nel rispetto delle vigenti norme sanitarie in materia e nell'ottica di garantire il benessere degli animali secondo le indicazioni della LR 59/09;
- b) il servizio di assistenza veterinaria in via ordinaria (vaccinazioni, visite periodiche e trattamenti antiparassitari) e d'urgenza mediante uno o più veterinari. Il medico veterinario titolare delle suddette funzioni di assistenza del canile rifugio è responsabile altresì della gestione dei farmaci e della verifica dell'aggiornamento del registro di carico e scarico degli animali;
- c) Il controllo della procreazione dei cani ospiti mediante custodia in box separati e la sterilizzazione dei cani prima della loro adozione.
- d) l'apertura al pubblico del canile rifugio per almeno 15 ore settimanali. L'orario di apertura al pubblico deve essere esposto in modo ben visibile tramite apposita cartellonistica all'ingresso della struttura.
- e) Smaltimento delle carcasse degli animali deceduti presso la struttura e variazione all'anagrafe canina

4. REGISTRO DI CARICO E SCARICO, VERBALI E COMUNICAZIONI

L' Affidatario provvede alla regolare tenuta, eventualmente anche mediante supporto informatico, di un registro di carico e scarico dal quale dovrà risultare per ciascun cane: la data ed il numero del verbale di recupero (o di sequestro), la data di entrata al canile sanitario, gli estremi di iscrizione all'anagrafe canina indicati secondo la legislazione vigente, le profilassi effettuate, la data di uscita e la destinazione dell'animale.

Con cadenza annuale l' affidatario, e ogni qualvolta venga richiesto, invia al Comune un resoconto che indichi il numero dei cani pervenuti al canile sanitario, di quelli restituiti al proprietario, di quelli dati in adozione e di quelli comunque deceduti (con indicazione della causa del decesso).

L' affidatario, producendo o ricevendo dagli uffici veterinari della USL i dati relativi all'anagrafe canina, ne diviene titolare ai sensi del GDPR 679/2016, e si impegna a trattarli con procedure adeguate a tutelare la riservatezza degli interessati e la sicurezza dei dati medesimi.

L' affidatario è tenuto a controfirmare il verbale di recupero che sarà esibito da parte del personale addetto a tale servizio appositamente individuato dall'amministrazione comunale. L' affidatario è tenuto altresì a controfirmare il verbale redatto dal veterinario individuato dall'amministrazione comunale per il servizio di pronto soccorso per la consegna dei cani feriti curati e con stato di salute ristabilito.

5. ADOZIONI

L' affidatario promuove l'adozione dei cani ospiti e cede gratuitamente in affidamento ed in proprietà i cani ospiti del canile rifugio nei confronti di privati che diano garanzie di buon trattamento, a norma della normativa statale e regionale in materia, con garanzia a non effettuare alcun commercio di animali.

La cessione dei cani deve essere comunicata al Servizio Veterinario della Azienda U.S.L. ai fini delle variazioni all'anagrafe canina.

6. CONTROLLI

L' Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di esercitare il controllo e la vigilanza sulla gestione e lo svolgimento delle attività nel rispetto del presente capitolato, secondo le modalità che riterranno più opportune. In base ai controlli effettuati l'Amministrazione Comunale, anche su segnalazione della U.F. Sanità Pubblica Veterinaria, potrà impartire disposizioni per la soluzione dei problemi riscontrati nella gestione ed il contenuto delle prescrizioni dovrà essere osservato dal gestore e dagli altri soggetti accreditati che operano all'interno del canile.

Il gestore dovrà consentire alla U.F. Sanità Pubblica Veterinaria dell'Azienda USL Toscana Sud Est, preposta al controllo sanitario degli animali, di svolgere le seguenti operazioni:

- a) la visita sanitaria degli animali di nuova introduzione e l'osservazione sanitaria per le zoonosi;
- b) la sorveglianza sanitaria dei cani in isolamento;
- c) la registrazione segnaletica ed identificazione con microchip dei cani;
- d) la vigilanza sul servizio di cattura e custodia dei cani;
- e) la vigilanza permanente sulle condizioni sanitarie e sul benessere degli animali ricoverati;

7. DURATA DELL'APPALTO

Il contratto avrà durata dall'01.07.2024 al 31.12.2026 (30 mesi, TRENTA MESI) eventualmente rinnovabile per ulteriori 24 mesi (VENTIQUATTRO MESI) agli stessi patti e condizioni o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante, ai sensi dall'art. 120 co. 10 del D.lgs 36/2023.

L'Amministrazione si riserva di modificare la decorrenza iniziale e finale del servizio in dipendenza dell'esito della procedura di aggiudicazione.

L'esecuzione del servizio avrà inizio previa formale stipulazione del contratto di affidamento, ovvero, sussistendone i presupposti di legge, nelle more della stipulazione stessa previa in ogni caso la positiva verifica circa il possesso della capacità a contrattare del soggetto affidatario e la costituzione della garanzia di cui all'art. 15.

8. AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo unitario soggetto a ribasso per l'esecuzione delle prestazioni è pari a € 5,30 IVA esclusa, per ogni cane presente giornalmente nel canile.

In base ai dati storici e alla stima di possibili presenze al canile, l'importo complessivo dell'appalto è di € 53.798,75 oltre IVA e così per € 65.634,50 (€ 21.479,50 annui oltre IVA pari a complessivi € 26.204,99) comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a 200,00 €.

L'importo soggetto a ribasso rappresenta una proiezione stimata delle seguenti voci di costo di cui si compone il servizio soggette a ribasso percentuale:

SERVIZI	PREZZI UNITARI	GIORNI	N. CANI	VALORE ANNUO PRESUNTO
RICOVERO CANILE	€ 5,30	365	11	€ 21.279,50

L'importo dell'appalto è comprensivo di tutti gli oneri relativi ai mezzi, ai materiali, agli alimenti, ai farmaci, al personale impiegato nel servizio e di ogni altro onere dovuto dalla società affidataria sulla base delle norme in vigore in connessione con l'esecuzione del contratto.

Per l'espletamento dell'appalto non sono rilevabili rischi da interferenza per i quali sia necessario prevedere la predisposizione del "Documento unico di valutazione delle interferenze" DUVRI e non sussistono di conseguenza specifici costi per la sicurezza di cui all'art. 26 comma 5 del D.lgs 81/2008.

Il contratto collettivo da applicare è il CCNL per i dipendenti delle piccole e medie imprese esercenti attività nel settore dei servizi (CNEL H700).

L'importo effettivo dell'appalto potrà variare in aumento o in diminuzione rispetto a quello di affidamento nelle ipotesi, nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa sulle modifiche contrattuali e dal successivo art. 29, e sarà calcolato moltiplicando l'effettivo numero di cani presenti giornalmente nel canile (rifugio e sanitario) per i giorni di esecuzione del servizio e per il prezzo unitario a cane che la Ditta dovrà indicare in offerta.

Non saranno addebitate al Comune le spese per i cani catturati, condotti al canile sanitario e restituiti ai proprietari. In tale circostanza l'affidatario richiederà al proprietario, per i costi sostenuti per il ricovero e mantenimento presso il canile sanitario, l'importo derivante dal prezzo unitario che la Ditta dovrà indicare in offerta per ciascun giorno di permanenza del cane nel canile, oltre le eventuali spese veterinarie effettivamente sostenute.

Tali importi incassati dall'affidatario saranno da considerarsi quota parte del corrispettivo.

Il Comune corrisponderà inoltre all'affidatario un bonus di € 2.000,00 in caso di adozione di n° 12 cani nell'arco di un anno solare + € 25,00 per ogni ulteriore adozione.

9. REVISIONE DEI PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5% dell'importo complessivo, la stazione appaltante, nella misura del 80% della variazione stessa ed in relazione alle prestazioni da eseguire, ha la facoltà di

sottoporre il contratto alla revisione del prezzo a seguito di formale richiesta da parte del soggetto affidatario.

La revisione dei prezzi è ammessa a partire dal primo mese della seconda annualità contrattuale ai sensi dell'art. **60 del D. Lgs. 36/2023**. L'aggiornamento decorrerà dal mese successivo rispetto al quale sarà pervenuta la richiesta del Gestore e sarà accordata a seguito di apposita istruttoria da parte della stazione appaltante e l'esito verrà comunicato mediante posta elettronica certificata dal R.U.P. (la revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità e, in mancanza di tale richiesta, la stazione appaltante non riconoscerà l'adeguamento del prezzo).

Ai fini del calcolo della revisione dei prezzi si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT, sulla base della variazione percentuale calcolata rispetto all'anno precedente:

- A) indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (Foi) al netto dei tabacchi su base annua;
- B) indici delle retribuzioni contrattuali orarie per tipo di contratto.

CAPO II – MODALITÀ DI AFFIDAMENTO

10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- A) *requisiti di ordine generale: inesistenza di tutte le cause di esclusione di cui all'art. 94 eseguenti del D. Lgs. 36/2023;*
- B) *requisiti di ordine speciale:*
 - a) iscrizione in Albi regionali o Provinciali ed avere nel proprio atto costitutivo e/o Statuto finalità di tutela e protezione degli animali;
 - b) capacità di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto dell'affidamento nonché avere effettuato servizi analoghi per altri enti/soggetti privati.
 - c) avere la disponibilità di una struttura appositamente attrezzata come canile sanitario e canile rifugio, che abbia ottenuto l'accreditamento da parte dell'USL ai sensi della L.R. 59/2009. La struttura destinata a canile sanitario e canile rifugio deve essere situata entro un raggio massimo di Km 25 dalla sede del comune di Colle di Val d'Elsa;
 - d) avere in proprietà o in piena e documentata disponibilità tutta l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico ritenuto necessario per l'esecuzione dell'appalto;
 - e) avere svolto concretamente attività di canile sanitario e canile rifugio nel triennio precedente, per un minimo complessivo documentato di 10 cani.

11. CONTENUTO DELL'OFFERTA

Ai fini dell'aggiudicazione l'O.E. dovrà rimettere l'offerta economica che dovrà contenere l'indicazione del **ribasso percentuale offerto** sul prezzo unitario per ogni cane al giorno, in lettere e cifre, nonché il **prezzo unitario per ogni cane al giorno**, al netto del ribasso offerto, in lettere e in cifre.

CAPO III – CONTRATTO D'APPALTO

12. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto avverrà in modalità telematica sulla piattaforma regionale di negoziazione START; pertanto, i documenti degli interessati dovranno essere ricevuti dalla

Stazione Appaltante, esclusivamente, per mezzo del Sistema telematico accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it>.

Nel contratto sarà dato atto che l'impresa dichiara di aver preso conoscenza di tutte le norme previste nel presente capitolato speciale.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 18 del D. Lgs. 36/2023 costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Trattandosi di prestazione continua nel tempo, il soggetto affidatario/ affidatario ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il R.U.P. e/o il direttore di esecuzione del Contratto ordini. Ai sensi dell'art. 120 comma 5, 6 e 7 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., la stazione appaltante prevede che il contratto possa essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nel caso in cui nel corso dell'esecuzione del contratto stesso emergessero ulteriori esigenze al momento non conosciute a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle prestazioni oggetto del contratto stesso e secondo quanto stabilito al precedente punto 1 dell'art. 9.

Ove il rappresentante dell'appaltatore non provveda alla sottoscrizione del contratto senza fornire valida giustificazione, verrà dichiarata la decadenza dell'aggiudicazione.

Nelle ipotesi di cui al comma precedente, ove la mancata esecuzione del servizio oggetto dell'appalto possa arrecare grave danno al Comune, o comunque provocare notevoli disservizi ai quali non è possibile porre rimedio con immediatezza, il responsabile del procedimento può dare esecuzione al servizio e procrastinare la decadenza dell'affidatario al momento dell'individuazione di un nuovo contraente, salvo il diritto all'eventuale risarcimento danni.

13. DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

Il presente capitolato fa parte integrante del contratto.

14. SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'affidatario tutte le eventuali spese contrattuali e consequenziali, che dovranno essere versate dallo stesso nella misura e secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale e preventivamente comunicate al medesimo.

Nel caso di mancato versamento di tutte o parte delle spese contrattuali, il Comune trattiene la somma dovuta in sede di primo pagamento utile relativo al contratto, aumentata degli interessi calcolati al tasso legale.

15. GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 53 comma 4 del D.Lgs 36/2023 la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

16. PROROGA

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare l'affidamento del servizio per ulteriori 24 mesi agli stessi prezzi, patti e condizioni in essere, o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante, ai sensi dall'art. 120 co 10 del D.lgs 36/2023. La controparte è tenuta a comunicare la propria disponibilità a prorogare il contratto entro 30 giorni dal ricevimento della proposta dell'Amministrazione.

L'appaltatore è tenuto a garantire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto fino all'individuazione del nuovo contraente e comunque per un periodo non superiore a sei mesi a far data dalla data di scadenza del contratto ai sensi dell'art 120 co 11 D. Lgs. 36/2023.

17. INIZIO DELL'ESECUZIONE

L'esecuzione del contratto ha inizio entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento dell'ordine, previa sottoscrizione dello stesso, salvo quanto previsto al precedente art. 7, comma 2.

18. SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

Si applica quanto previsto dall'art. 121 del D. Lgs. 36/2023.

19. MODIFICA DEI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE

Si applica quanto previsto dall'art. 120 del D. Lgs. 36/2023.

20. RECESSO

Si applica quanto previsto dall'art. 123 del D. Lgs. 36/2023.

21. OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore dovrà espletare il servizio dettagliato nel presente capitolato nel rispetto delle regole dell'arte, di tutte le norme legislative e regolamentari, nazionali e locali, vigenti, o emanate nel corso della vigenza contrattuale, in ordine alla materia oggetto del contratto, delle disposizioni contenute nel presente capitolato e degli obblighi assunti con la stipula del contratto.

22. PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Per la gestione del servizio l'appaltatore dovrà assicurare la disponibilità di operatori e/o propri volontari in caso di Associazione Aggiudicataria i quali dovranno possedere provata esperienza e capacità nella gestione del canile. Il Direttore Sanitario dovrà essere medico veterinario iscritto all'apposito albo.

In caso di assenza, per qualsiasi motivo, dell'operatore e/o volontario assegnato, questo dovrà essere immediatamente sostituito a cura dell'affidatario.

La Stazione Appaltante si riserva di verificare la corrispondenza della professionalità del personale assegnato, alle esigenze del servizio chiamato a svolgere e quindi, nel caso in cui verifichi la non adeguatezza, di richiederne la sostituzione senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere. In caso di mancata sostituzione nel termine all'uopo stabilito il Comune si riserva l'insindacabile facoltà di procedere alla risoluzione del contratto d'appalto.

Gli operatori del canile dovranno sempre essere dotati di apposito cartellino di riconoscimento.

Gli operatori dovranno lavorare in raccordo con il direttore dell'esecuzione e garantire il rispetto delle obbligazioni assunte e la massima riservatezza per ogni aspetto dell'attività di riferimento.

L'affidatario dovrà avere, fin dal momento dell'attivazione dell'appalto, un coordinatore del servizio. La sede operativa e il coordinatore dovranno essere muniti di recapito telefonico e fax, da comunicare al direttore dell'esecuzione prima della data di inizio del servizio.

23. OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO E DI SICUREZZA

L'appaltatore è tenuto, e ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione e di indennizzo, all'esatta osservanza di tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell'appalto e in particolare:

- nell'esecuzione del servizio che forma oggetto del presente appalto, l'affidatario si obbliga ad applicare integralmente anche dopo la loro scadenza, nei confronti dei dipendenti e dei soci lavoratori, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue l'appalto. I suddetti obblighi vincolano l'affidatario anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

- è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali;
- è obbligato alla rigorosa osservanza delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute dei lavoratori, all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.lgs 81/2008 e successive modificazioni ed in particolare deve essere in possesso dell'idoneità tecnico professionale ai sensi del combinato disposto dell'articolo 26 e dell'allegato XVII del D.lgs. n. 81/2008 e dovrà:
- ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione al servizio svolto e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi;
- garantire il rispetto dei seguenti adempimenti:
 - i. nomina, ed eventuale sostituzione, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 81/2008;
 - ii. nomina, ed eventuale sostituzione, del medico competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 81/2008, nei casi previsti dal decreto stesso;
 - iii. redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q) del D.Lgs. 81/2008;
 - iv. fornire adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008.

L'affidatario è tenuto a porre in essere tutte le procedure previste a tutela della salvaguardia dell'occupazione nell'ipotesi di cessazione di appalto. Garantendo l'osservanza di detti adempimenti, il soddisfacimento dell'interesse pubblico alla tutela dell'occupazione, interesse che l'Amministrazione intende prioritariamente perseguire, l'inadempimento alla suddetta obbligazione comporterà la revoca dell'aggiudicazione.

L'appaltatore deve certificare, prima dell'inizio dell'appalto e, periodicamente, a richiesta dell'Amministrazione, il personale addetto al servizio, distinto per qualifica, corredando la comunicazione degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento alla ditta appaltatrice di esibire la documentazione relativa ai versamenti previdenziali e assicurativi effettuati per i singoli dipendenti. Su richiesta dell'Amministrazione Comunale, la ditta appaltatrice è inoltre tenuta a fornire la documentazione comprovante il rapporto di lavoro dei soggetti impiegati, con particolare riferimento al libro matricola.

Secondo quanto disposto dall'art. 11 comma 6 del D.lgs 36/2023, a garanzia degli obblighi di cui al comma 1, la stazione appaltante opererà una ritenuta dello 0,5% sull'importo netto progressivo del servizio.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente dell'affidatario impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal corrispettivo dovuto all'appaltatore l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e

motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto.

24. SUBAPPALTO

Il subappalto è autorizzato secondo quanto previsto dall'Art.119 del D.lgs 36/2023.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Il subappaltatore deve attestare l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II ed il possesso dei requisiti di cui all' articolo 100 del Codice (D.lgs. n. 36/2023).

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Il soggetto affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso ed è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

25. DANNI E RESPONSABILITÀ

L'appaltatore è totalmente responsabile di eventuali danni che, in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, venissero arrecati alle persone e/o alle cose tanto dell'Amministrazione che di terzi, sia durante l'espletamento del servizio, sia in conseguenza dello stesso, senza riserve o eccezioni.

Il soggetto affidatario, in relazione a tutte le responsabilità assunte stipulerà con primaria compagnia assicurativa apposita polizza di assicurazione, da produrre al competente ufficio comunale prima dell'inizio del servizio appaltato, pena la revoca dell'affidamento o la risoluzione del contratto, che preveda:

- l'appaltatore medesimo come contraente
- nel novero dei terzi l'Amministrazione comunale;
- massimali per riscontrata mancanza o danni alle cose e R.C.T. compresa l'Amministrazione Comunale di importi adeguati e precisamente pari a €. 1.000.000,00.

L'esistenza di tale polizza non libera l'appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo essa unicamente lo scopo di ulteriore garanzia. Indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa, l' affidatario dovrà, in ogni caso, provvedere a proprie spese al risarcimento dei danni determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti atti ad evitare il verificarsi di danni.

26. RICHIAMI E DIFFIDE E CONTESTAZIONI IN CORSO DI ESECUZIONE

L'appaltatore durante l'esecuzione del servizio dia motivo a più rilievi per negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetto a diffida e/o a richiami senza pregiudizio per l'applicazione delle penali.

Le diffide di cui al presente articolo sono comminate dal responsabile del procedimento.

Nel caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da comprometterne la buona riuscita dell'appalto egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette

controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante dichiara risolto il contratto.

27. PENALITÀ: MODALITÀ DI APPLICAZIONE

In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali, fatte salve le ulteriori responsabilità, saranno applicate le seguenti penali: € 100,00 per ogni inadempienza che abbia dato luogo a richiami e/o diffide ai sensi del precedente art. 26;

L'ammontare delle penalità è addebitato sul credito dell'appaltatore dipendente dal contratto cui esse si riferiscono, ovvero, non bastando, sulla garanzia definitiva.

Nel caso gli importi di cui al 1 capoverso siano insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sui crediti dipendenti da altri contratti che l'affidatario ha eventualmente in corso con il Comune, previo "fermo amministrativo" disposto con provvedimento dell'organo competente.

Le penalità sono notificate all' affidatario a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC, indirizzata al domicilio legale indicato in contratto, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura, e viene introitato, in apposito capitolo, in conto entrate del Comune.

Le penalità non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente, a meno che, all'atto della liquidazione della fattura/documento contabile, esse siano riconosciute inapplicabili.

28. CORRISPETTIVO - PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità in cui il soggetto affidatario /affidatario è incorso, viene effettuato bimestralmente a seguito di presentazione di fattura o altro documento contabile in caso di Associazione emesso dall'appaltatore sulla base delle prestazioni a misura effettuate ed accertate, anche sulla base della relazione prevista all'art. 2 comma 5 lettera x, dal direttore dell'esecuzione, che provvede alla verifica della correttezza della prestazione eseguita rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Ogni pagamento del corrispettivo contrattuale è subordinato all'acquisizione del DURC e di ogni altra documentazione attestante che gli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'appalto (versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie dei dipendenti) sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore.

L'appaltatore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n.136/2010 e successive modificazioni, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto di affidamento.

Il pagamento dei servizi aggiuntivi richiesti avverrà con le stesse modalità del servizio ordinario.

29. SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

Il Comune, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle penali, i pagamenti all'appaltatore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a che l'appaltatore non si pone in regola con gli obblighi contrattuali.

La sospensione non può avere durata superiore a 6 (sei) mesi dal momento della relativa notifica all'appaltatore a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equipollente, indirizzata al domicilio legale indicato in contratto. Trascorsi i suddetti 6 (sei) mesi senza che l'appaltatore si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento-

30. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per la risoluzione del contratto per grave inadempienza delle obbligazioni contrattuali da parte dell'affidatario, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni si conviene

l'esclusione di ogni formalità legale, essendo sufficiente il preavviso di un mese mediante lettera raccomandata/pec.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto, incamerando la garanzia definitiva, nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- a) per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte;
- b) qualora l'appaltatore non osservi o violi le condizioni o clausole previste dalle norme di natura generale o speciale vigenti nella materia oggetto d'incarico;
- c) per inosservanza delle istruzioni e direttive impartite dal responsabile del procedimento o dal direttore dell'esecuzione;
- d) qualora, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto;

La risoluzione opererà di diritto dalla data di notifica della volontà dell'Amministrazione di valersi della clausola risolutiva e deve essere preceduta, nelle ipotesi previste alle lettere a), b) e c), dalla contestazione degli addebiti all'appaltatore, con assegnazione di un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante dichiara risolto il contratto.

Nell'ipotesi di cui alla lettera d) il responsabile del procedimento o direttore dell'esecuzione del contratto, assegna un termine, salvo i casi d'urgenza, non inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve di diritto il contratto.

Si procederà altresì alla risoluzione del contratto:

- a) quando il Comune e l'appaltatore, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l'appaltatore ha diritto alla restituzione della garanzia definitiva;
- b) per sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'appaltatore per causa ad esso non imputabile; l'appaltatore ha diritto alla restituzione della garanzia definitiva;
- c) per violazioni delle norme relative al subappalto. Il Comune incamera la garanzia definitiva;
- d) ove il Comune, in qualunque momento dell'esecuzione, comunichi alla società aggiudicataria di voler sciogliere unilateralmente il contratto per comprovati motivi di pubblico interesse; la società aggiudicataria ha diritto alla restituzione della garanzia definitiva e al pagamento del servizio eseguito;

Negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.

In caso di recesso unilaterale da parte dell'appaltatore, lo stesso sarà obbligato a risarcire il danno, che sarà individuato e quantificato anche nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento.

31. EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: L'ESECUZIONE D'UFFICIO

Ove si pervenga alla risoluzione del contratto, all'appaltatore è dovuto, fatti salvi i provvedimenti di cui al comma 5, il pagamento del valore del servizio regolarmente eseguito fino al momento dell'avvenuta comunicazione della risoluzione, effettuata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo equipollente, indirizzata all'appaltatore nel domicilio legale indicato in contratto.

Nei soli casi di risoluzione del contratto di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) ed al comma 4 lett. c) dell'articolo 32 del capitolato il Comune ha la facoltà di affidare a terzi la parte rimanente del servizio, in danno dell'appaltatore inadempiente.

L'affidamento a terzi viene notificato all'appaltatore inadempiente nelle forme prescritte dal comma 1 del presente articolo, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, dei servizi affidati e degli importi relativi.

All'appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dal Comune rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dalla garanzia incamerata e, ove

questa non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'appaltatore, previo "fermo amministrativo" del corrispettivo regolarmente dovuto all'appaltatore, disposto con provvedimento dell'organo competente.

Nel caso di minore spesa, nulla compete all'appaltatore inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'appaltatore dalle responsabilità in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

32. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Quando sorgono contestazioni tra il Comune e l'appaltatore, oppure quando questo contesta le prescrizioni dategli perché ritenute contrarie ai patti del contratto, il responsabile del procedimento, nel termine di quindici giorni, decide sulle controversie.

Le decisioni definitive del responsabile del procedimento sono notificate all'appaltatore, che provvede per intanto ad eseguirle.

33. ESCLUSIONE DELL'ARBITRATO

Ove l'appaltatore ritenga insoddisfacenti le decisioni del responsabile del procedimento, la definizione della controversia è attribuita al foro di Siena. E' infatti esclusa la possibilità di deferire le controversie attinenti al presente capitolato ad arbitri.